SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1964

(8ª seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del CEMM all'Accademia navale » **(654)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 99, 101
LESSONA 100
PALERMO 100
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 101
PIASENTI 100
ROSATI, *f.f. relatore* 99, 101

« Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri » **(674)** (*D'iniziativa dei deputati Fornale ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 96

« Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » **(682)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione in sede redigente):**

PRESIDENTE 102
PALERMO 102
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 102

« Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » **(683)** (*D'iniziativa dei deputati Caiati ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 96, 98, 99
ALBARELLO 98
LESSONA 98
PALERMO 97
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 96, 98, 99
VENTURI, *relatore* 96, 98

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Battino Vittorelli, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Di Paolantonio, Fanelli, Lessona, Morandi, Pajetta Noè, Palermo, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Traina e Venturi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fornale ed altri: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri » (674) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornale, Villa, Canestrari e Corona Giacomo: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento per mancanza di copertura finanziaria. Si rende, pertanto, opportuno un rinvio ad altra seduta della discussione del disegno di legge; la Presidenza della Commissione compirà passi presso la Commissione di finanza, sottoponendo al suo esame nuovi elementi di valutazione, al fine di una revisione del parere stesso.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Caiati ed altri: « Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (683) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati, Buffone, Corona Giacomo, Leone Raffaele, Villa e Agosta: « Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi consenta, signor Presidente, di fare alcune dichiarazioni preliminari in merito al disegno di legge in discussione.

In effetti, sarebbe auspicabile che la materia di cui trattasi fosse disciplinata unitariamente, sia per i carabinieri che per le guardie di finanza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Senonchè, proprio oggi, il Ministero delle finanze ha fatto sapere di avere ancora delle perplessità in merito alla estensione alle guardie di finanza delle norme previste dal provvedimento in esame. Sarebbe d'avviso, infatti, che una disciplina unitaria potrebbe essere di pregiudizio per il Corpo delle guardie di finanza: essendo tali guardie chiamate spesso a svolgere la propria attività in zone impervie, si avrebbe bisogno di elementi molto giovani e senza vincoli familiari. Il Ministro dell'interno, invece, è favorevole alla estensione agli agenti di pubblica sicurezza del beneficio previsto da questo disegno di legge. Il Ministro della difesa, dal canto suo, è propenso a che sia approvato per il momento il disegno di legge, salvo poi a provvedere perchè le nuove norme siano estese agli appartenenti agli altri Corpi armati dello Stato.

VENTURI, *relatore.* Il disegno di legge che reca nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 26 giugno scorso.

Le norme che regolano il matrimonio dei sottufficiali, appuntati e militari dell'Arma dei carabinieri hanno una lunga e lontana storia: risalgono al 1873. In quell'anno, infatti, vennero emanate disposizioni che consentivano il matrimonio soltanto ai marescialli e ai brigadieri che si trovavano in particolari condizioni; poi, nel 1938, intervennero successive e più favorevoli disposizioni, in virtù delle quali era consentito di contrarre matrimonio ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'Arma appena avessero raggiunto il limite di età di 28 anni, senza altre limitazioni. Nel dopoguerra, invece, vennero introdotte delle norme restrit-

tive in base alle quali l'autorizzazione a contrarre matrimonio poteva essere concessa: ai marescialli dei tre gradi ed ai brigadieri con 9 anni di servizio (otto anni di servizio per quelli arruolati o riammessi prima del 16 aprile 1949) e 28 anni di età, senza limitazione di numero; ai vicebrigadieri con 9 anni di servizio e 28 anni di età, nel limite di un decimo dell'organico, senza limitazione di numero per quelli riammessi prima del 16 aprile 1949; agli appuntati, con 12 anni di servizio, nel limite di tre quinti dell'organico (30 anni di età e 8 anni di servizie e senza limitazione di numero per quelli arruolati prima del 16 aprile 1949); e, infine, ai carabinieri con 12 anni di servizio nel limite di un decimo dell'organico (30 anni di età e 8 anni di servizio e senza limitazione di numero per quelli arruolati prima del 16 aprile 1949).

Con legge 23 marzo 1956, n. 185, venne definitivamente sancito, tanto per l'Arma dei carabinieri che per i Corpi di polizia, che potevano essere autorizzati a contrarre matrimonio: i marescialli, senza limite di età; i brigadieri, vicebrigadieri e appuntati e carabinieri quando avessero compiuto il 30° anno di età. Questa legge, tuttavia, faceva salve le più favorevoli disposizioni contenute nelle leggi precedenti nei riguardi dei sottufficiali e militari appartenenti ai Corpi di polizia e pertanto i carabinieri vennero a trovarsi in svantaggio. Da ciò la ragione del disegno di legge all'esame della Commissione, il quale risponde ad esigenze molto sentite, in quanto numerose sono le situazioni incresciose, che incidono anche sul servizio, e che con tale provvedimento verrebbero ad esse sanate.

Il vostro relatore propone, pertanto, che il disegno di legge in discussione sia approvato nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

P A L E R M O . Come l'onorevole Presidente ricorda, noi abbiamo sempre sostenuto che le norme che limitano il diritto al matrimonio dei sottufficiali, appuntati e militari dell'Arma dei carabinieri sono norme in contrasto con la Costituzione e ne abbiamo più volte chiesto l'abrogazione.

Ci rendiamo, peraltro, conto delle esigenze di servizio, che sono alla base di queste limitazioni; e pertanto dichiariamo di dare il nostro voto favorevole al provvedimento in discussione ripromettendoci di riprendere la questione in altra sede, quando si dovrà provvedere all'estensione di queste norme agli altri personali militari.

Colgo, poi, l'occasione da questo provvedimento, signor Presidente, per fare una dichiarazione: a me risulta che l'autorizzazione per il matrimonio vien data con discriminazioni. Ho denunciato, anche parlando in Aula, casi specifici in cui sottufficiali in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, fidanzati con ragazze aventi parenti comunisti, non hanno potuto contrarre matrimonio, in quanto è stato espresso parere contrario.

E questa una cosa indecorosa che non possiamo accettare; e desidero prendere lo spunto da una lettera, ricevuta pochi giorni or sono e pubblicata il 22 settembre da « L'Unità » per riferire un altro specifico caso di discriminazione Si tratta di una lettera firmata, nella quale il padre di una ragazza fidanzata ad un militare in servizio permanente effettivo racconta che la figlia si è vista ostacolata nel matrimonio, perchè il padre è comunista L'ufficiale, recatosi a casa della fidanzata per conoscere il padre e avendo visto che egli leggeva « L'Unità », domando a che partito fosse iscritto e quello rispose: al partito comunista. A tale risposta il fidanzato rimase un po' malaccio, tanto che in quel momento — è scritto nella lettera — « pensammo che forse era di estrema destra ». Dopo aver chiesto il perchè di questo suo imbarazzo, rispose: « Veda, signor Antonio, le sue idee politiche non mi interessano, ma le rispetto ugualmente. Però la sua iscrizione al Partito comunista italiano è un ostacolo al nostro matrimonio ».

Ora, onorevoli colleghi, vi rendete conto che questa discriminazione non solo è intollerabile, ma è contraria alle norme più elementari della democrazia e della nostra Costituzione. Richiamo quindi l'attenzione del Governo, ed in modo particolare dell'autorevole rappresentante di esso qui in mezzo a noi, perchè veramente questo sconcio abbia a cessare.

Onorevole Sottosegretario, non solo ho denunciato questo episodio in Parlamento, ma lo denuncerò in tutte le sedi opportune, in modo che tale discriminazione venga una buona volta e per sempre eliminata.

ALBARELLO. Desidero dichiarare che sono favorevole al disegno di legge; però aggiungo che un punto di esso mi lascia molto perplesso ed è quello della esclusione dei militari della guardia di finanza dai benefici del provvedimento.

VENTURI, *relatore*. Approvato questo disegno di legge, si potrà provvedere per essi con un altro provvedimento.

ALBARELLO. L'onorevole Sottosegretario ci ha detto che il Ministero delle finanze sarebbe perplesso, per le molteplici necessità del Corpo delle guardie di finanza, ad estendere ai finanzieri l'agevolazione accordata ai carabinieri. Ora mi domando: ve lo immaginate nel nostro Paese il fatto che i carabinieri abbiano un beneficio e che le guardie di finanza non ce l'abbiano? I comandanti della guardia di finanza vogliono proprio creare quella situazione psicologica per cui nessuno più vorrà fare il finanziere! E poi mi chiedo: è giusto domandare il parere solo dei comandanti a questo proposito? Non sarebbe forse più opportuno chiedere il parere anche degli interessati?

Diciamocelo chiaramente: il limite dei 28 anni è un limite che non dovrebbe essere rigidamente fissato *a priori*. Il caso Tiralongo ci ha dimostrato che il parroco, quando si tratta di un incontro tra un militare con una giovane del posto, specialmente se è nato un figlio, celebra il matrimonio di coscienza senza la trascrizione nei registri dello stato civile. Accade che carabinieri e guardie di finanza si formano una famiglia con il rito religioso, i comandanti lo sanno e tutto continua così. Si afferma da parte dei comandanti che è pericoloso per un militare ancora troppo giovane formarsi una famiglia, dati i rischi che il servizio presenta: ed allora, perchè voler continuare con questa finzione? Tutti questi militari che vogliono sposarsi vanno dal parroco, il quale celebra un matrimonio religioso, senza trascrizione, come invece vuole il Concordato.

D'altra parte questo avviene anche per quanto concerne le pensioni di guerra: una vedova che non vuole perdere il diritto alla pensione convola a nozze religiose e la Chiesa non denuncia il matrimonio allo Stato. Tutte queste cose sono le classiche finzioni di uno Stato che non sa legiferare secondo la reale situazione di fatto. Ora mi domando: riceverà la pensione o no la moglie del Tiralongo, sposatasi soltanto in chiesa?

PRESIDENTE Ritengo mio dovere far presente agli onorevoli colleghi che, a mio avviso, la nostra Commissione non potrebbe deliberare anche per le guardie di pubblica sicurezza, per le quali è competente la 1ª Commissione, e per le fiamme gialle, che rientrano nella competenza della 5ª Commissione. Approvando oggi questo provvedimento, anche se limitato agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, in fondo creiamo il precedente per cui anche gli appartenenti agli altri Corpi armati avranno presto la estensione di queste norme di legge. Ora, invece, non possiamo, secondo me, come Commissione della difesa, deliberare nè per le fiamme d'oro, nè per le fiamme gialle, in quanto, ripeto, non abbiamo la competenza per farlo.

LESSONA. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Albarello sulla estensione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza e a quello della pubblica sicurezza.

Potremmo, comunque, per il momento approvare il disegno di legge al nostro esame e votare un ordine del giorno invitante il Governo a presentare un successivo provvedimento per coloro che oggi vengono ad essere esclusi dal beneficio di queste norme.

ALBARELLO. Ho già predisposto un ordine del giorno in questo senso, che, ritengo, troverà il consenso dei colleghi della Commissione.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Forse l'ordine del giorno non è più necessario, perchè proprio ora ho

avuto comunicazione che la Presidenza del Consiglio ha manifestato l'avviso che lo stesso provvedimento vada esteso agli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza e al Corpo di pubblica sicurezza

P R E S I D E N T E . Poichè, come prima ho osservato, non è competenza della nostra Commissione stabilire una tale estensione, mi sembra opportuno che venga presentato l'ordine del giorno e posto in votazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio dell'Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

a) se marescialli, senza limiti di età;

b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di età.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio:

a) è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale da lui delegato ed è valida per mesi sei;

b) sarà rilasciata, semprechè concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.

(*È approvato*).

Art. 2.

Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge s'intende abrogata.

(*È approvato*).

Comunico che il senatore Albarello ha presentato un ordine del giorno, a firma anche dei senatori Noè Pajetta, Palermo, Lessona, Venturi, Piasenti, Celasco, Traina, Roffi e Rosati, del seguente tenore:

« La 4ª Commissione difesa del Senato della Repubblica, nel momento di votare il disegno di legge n. 683, recante nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, invita il Governo a presentare con urgenza un disegno di legge che estenda a tutti gli altri Corpi armati dello Stato i benefici delle nuove norme ».

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo si dichiara favorevole all'ordine del giorno proposto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del CEMM all'Accademia navale » (654)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del CEMM all'Accademia navale ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Informo che, essendo il senatore Zenti momentaneamente impedito, ho pregato il senatore Rosati di volerlo sostituire nell'incarico di relatore.

R O S A T I , *f. f. relatore.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, poichè sono stato incaricato all'ultimo momento di sostituire il senatore Zenti nel compito di relatore, non ho avuto a mia disposizione il tempo necessario per approfondire il problema. D'altra parte, dalla lettura del provvedimento emerge la sua semplicità; per cui mi limiterò a fornire al-

cune informazioni che ho potuto raccogliere nel corso delle ultime ore.

Il disegno di legge al nostro esame tende ad apportare alcune modifiche alle norme che regolano l'ammissione dei sottufficiali e dei sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi al corso normale della Accademia navale, per ottenere la nomina di ufficiale in s.p.e. Lo scopo fondamentale del provvedimento è di facilitare il reclutamento di ufficiali della Marina militare.

Nei vari articoli sono indicate in modo specifico le condizioni alle quali devono sottostare gli aspiranti. Prima di tutto, devono essere in possesso dei requisiti contemplati all'articolo 2, ossia: aver compiuto almeno tre anni di servizio in ferma volontaria (in pratica un anno di meno di quello che era stabilito finora) ed uno di imbarco su nave in armamento o in riserva; non aver superato il 26° anno (e non più il 28°) di età; essere celibi o vedovi senza prole; aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti dallo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412. Si tratta dell'articolo 9 dello statuto stesso, in cui si precisa che i titoli di studio valevoli per l'ammissione al primo corso dell'Accademia navale sono quelli stessi richiesti per l'ammissione ai corsi universitari della facoltà di ingegneria, ai quali vanno aggiunti i diplomi consentiti in virtù della legge 21 luglio 1961, n. 685, ossia i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce, poi, che i sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale dell'Accademia navale perdono il grado fino allora ricoperto, conservando peraltro gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione, fino alla nomina ad aspirante. Qualora, per ragioni varie, gli allievi non potessero ultimare i corsi dell'Accademia, ritornerebbero al reparto di provenienza, riacquistando il precedente grado, mentre il periodo trascorso in Accademia verrebbe computato nell'anzianità normale.

Ultimo, importante rilievo: non vi sarà alcuna maggiore spesa da parte dello Stato.

Ciò detto, mi sembra non rimanga altro al relatore che proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P A L E R M O . Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame; però dobbiamo constatare un fatto strano, cioè che tra i requisiti per poter essere ammessi al corso normale dell'Accademia navale vi è quello di essere celibi o vedovi senza prole. Io mi meraviglio del ministro Andreotti, di cui conosco lo spirito fermamente religioso, perche una simile disposizione mi sembra in contrasto con la dottrina cristiana. In sostanza, tutti quelli che si valgono del sacramento del matrimonio per crearsi una famiglia verrebbero ad essere esclusi dai benefici del provvedimento. Questo mi sembra ingiusto; e perciò dichiaro che presenterò un emendamento soppressivo del punto 4 dell'articolo 2.

L E S S O N A . Il senatore Palermo mi ha preceduto nel prospettare la necessità di apportare una modifica, perchè io sono del suo stesso parere, che occorra, cioè risolvere una volta per sempre la delicata questione. Bisogna farla finita con tutte le esclusioni del genere, in quanto ritengo che avere famiglia costituisca semmai un vantaggio. Mi dichiaro perciò pronto a sottoscrivere l'emendamento preannunciato dal senatore Palermo, e spero che anche gli altri colleghi della Commissione faranno altrettanto.

P I A S E N T I . Ai rilievi già mossi sul punto 4 dell'articolo 2 desidero aggiungerne un altro. Il disegno di legge in discussione tende a incrementare il numero dei candidati a partecipare ai corsi dell'Accademia navale, data la scarsezza delle domande che vengono presentate. Un fenomeno, questo, della rarefazione delle domande, veramente impressionante che si sta verificando in tutti gli istituti militari di tale livello. Quindi, opportunamente, il provvedimento in esame sostituisce alle domande che non pervengono in numero sufficiente dall'esterno quelle di elementi meglio preparati professionalmente, perchè provengono dai sottufficiali e sottocapi del-

la Marina militare stessa. Elementi, poi, che debbono aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti, ossia giovani che, dopo aver navigato, lavorato sulle navi a seconda delle loro attribuzioni, devono aver trovato ritagli di tempo per acquisire la maturità scientifica oppure quella classica, o un diploma degli istituti tecnici industriali, nautici o per geometri. Si tratta, indubbiamente, di titoli difficili da acquisire; se poi aggiungiamo anche la clausola che devono essere celibi o vedovi senza prole, avremo che il numero dei sottufficiali e sottocapi che potranno presentare domanda di ammissione all'Accademia navale si assottiglierà in misura tale da non far più ravvisare l'utilità del provvedimento. Per tale motivo, concordo con la proposta avanzata dal senatore Palermo.

ROSATI, *f.f. relatore*. Avrei voluto sottolineare, quando ho brevemente illustrato il disegno di legge, che anch'io sono rimasto colpito dalla disposizione di cui al punto 4 dell'articolo 2 e che proprio per tale motivo mi sono preoccupato di controllare i precedenti in materia, tra cui lo statuto dell'Accademia navale Ho dovuto constatare che si è sempre usata tale formula; tuttavia sono pienamente d'accordo sulla opportunità della abolizione di questo requisito.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è ovviamente favorevole all'approvazione del disegno di legge, da esso presentato, e si dichiara anche favorevole al preannunciato emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 2 possono essere ammessi, mediante concorso per esami, al primo anno del corso normale dell'Accademia navale per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali.

Il numero complessivo dei sottufficiali e sottocapi da ammettere al predetto corso è stabilito annualmente dal Ministero.

(*È approvato*).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui all'articolo precedente i sottufficiali e i sottocapi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) aver compiuto almeno tre anni di servizio in ferma volontaria e un anno d'imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) aver conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

3) non aver superato il 26° anno di età;

4) essere celibi o vedovi senza prole.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito anche nella seconda sessione di esami dell'anno in cui è bandito il concorso.

A questo articolo è stato proposto dal senatore Palermo un emendamento tendente a sopprimere il punto 4.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

I sottufficiali e i sottocapi vincitori del concorso sono ammessi al primo anno del corso normale come allievi ufficiali del Cor-

po di stato maggiore, del genio navale o delle armi navali, secondo le deliberazioni che prenderà il Ministero.

(*È approvato*).

Art. 4.

I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale dell'Accademia navale ai sensi della presente legge perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi provenienti dal reclutamento ordinario.

Dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante gli allievi suddetti conservano gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

(*È approvato*).

Art. 5.

In caso di rinvio dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, gli allievi sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso in detto istituto è computato nell'anzianità di grado. Le eccedenze organiche che ne risultino sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

(*È approvato*).

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque non compatibili con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (682) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Si tratta di un provvedimento molto atteso, il quale, peraltro, presenta una certa complessità, anche perchè so che da parte di qualche senatore si intende proporre degli emendamenti ad alcune norme. Sarei pertanto dell'avviso, allo scopo di permettere un migliore svolgimento della discussione ed anche per la necessità di concludere la seduta onde consentire agli onorevoli colleghi della Commissione di partecipare ai lavori in corso in Aula, di rinviare l'inizio della discussione del provvedimento ad altra seduta, non senza aver prima dato atto al senatore Piasenti di aver già preparato, con la consueta diligenza, una esauriente relazione.

P A L E R M O . A me sembra che sia forse il caso di procedere alla costituzione di una Sottocommissione, così come è stato più volte fatto per disegni di legge di pari complessità, al fine di consentire a tale organo ristretto un esame preliminare del provvedimento, per riferirne, successivamente, alla Commissione stessa.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta; una Sottocommissione, della quale chiamo a far parte i senatori Piasenti, Palermo e Lessona, provvederà ad un esame preliminare del provvedimento e a predisporre un testo che tenga eventualmente conto delle varie istanze presentate.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari